

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (già Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **L'attore, se agisce ex art. 1218 c.c., deve provare anche la causalità (caso di responsabilità professionale sanitaria)**

Anche in ambito di responsabilità professionale sanitaria, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.3.2019, n. 6593**

...omissis...

sssss., in proprio e in qualità di eredi di ssss. (padre della prima e marito della seconda), convennero in giudizio la soc. Isss. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al decesso del predetto M.R.,

avvenuto il (ssss dopo un intervento di valvuloplastica mitrale cui era stato sottoposto, presso il Policlinico, in data (sssss

La società convenuta contestò gli addebiti e chiese il rigetto delle domande.

Eseguita una c.t.u. medico-legale, il Tribunale respinse le domande attoree, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano, che ha dichiarato di condividere le conclusioni della c.t.u., secondo cui "il decesso del sig. M. non può ricondursi ad un comportamento colposo del personale sanitario del (ssss), ma a complicità note in relazione all'intervento, prevedibili, ma non prevenibili, quali embolia polmonare, anuria, infarto intestinale, shock settico", con esclusione della sussistenza di "comportamenti imperiti o negligenti da parte dei sanitari, nè negli accertamenti pre-operatori, nè nel trattamento chirurgico, nè nella gestione del paziente dopo l'intervento".

Ha proposto ricorso per cassazione Mss in qualità di procuratrice speciale della madre jjj., entrambe in proprio e quali eredi di Mssss affidandosi ad otto motivi illustrati da memoria; ha resistito il (ss s.p.a., La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico: Luigi Viola con controricorso.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo (che deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché dell'art. 111 Cost. e degli artt. 1218, 2697, 2727, 2729 e 2043 c.c., oltre che degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto, "con apparente o, comunque, insufficiente ed illogica motivazione", che il Tribunale avesse "correttamente invocato ed applicato i principi giuridici in materia di responsabilità contrattuale medica": assume che la sentenza di primo grado aveva "ingiustamente addossato al paziente-creditore, anziché al danneggiante, la prova del nesso causale" e che la Corte, confermando la pronuncia, non aveva "spiegato perchè sarebbe conforme al diritto in materia l'aver il Tribunale erroneamente onerato il danneggiato della prova certa dell'inadempimento qualificato".

1.1. Premesso che non ricorre un'ipotesi di apparenza della motivazione e che l'insufficienza della motivazione non è più deducibile ai sensi del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo risulta privo di interesse, dal momento che la decisione non rinviene la sua ratio fondante nell'individuazione della spettanza dell'onere probatorio in punto di nesso causale, ma esclude - a monte - che vi sia stato un qualche inadempimento da parte dei sanitari del Policlinico, negando il presupposto stesso della responsabilità contrattuale della struttura, senza necessità - quindi - di affrontare il profilo del nesso causale fra la condotta sanitaria e il decesso del M..

**Il tutto a prescindere dal rilievo che i più recenti e ormai consolidati arresti di questa Corte hanno chiarito che, anche in ambito di responsabilità professionale sanitaria, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento (cfr., ex multis, [Cass. n. 18392/2017](#) e [Cass. n. 29315/2017](#)<sup>1</sup>).**

---

<sup>1</sup> Si legge testualmente nella sentenza citata:

<<la previsione dell'art. 1218 cod. civ. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova "positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001); tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste - evidentemente - in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 cod. civ. e non può che valere - quindi - il principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ., che onera l'attore (sia il

2. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 167 e 183 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost. e degli artt. 1218, 1223, 2236, 2697 e 2727 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, censurando la sentenza impugnata per non aver ritenuto applicabile il principio di non contestazione, sull'assunto che "le divergenze fra le parti riguarderebbero non i fatti ma l'interpretazione degli stessi, ed in ogni caso il sssss avrebbe ben contestato tutti i fatti dedotti da parte attrice, mentre quest'ultima non avrebbe precisato quali sarebbero le circostanze non contestate e, quindi, provate".

2.1. Premesso che la Corte ha evidenziato "come l'ospedale convenuto abbia sostanzialmente preso posizione su ogni circostanza dedotta dalle attrici nell'atto introduttivo di primo grado, offrendo un inquadramento della fattispecie diverso ed opposto rispetto a quello dedotto dalle controparti", il motivo risulta infondato giacchè, per quanto emerge dalla sentenza impugnata (cfr. "svolgimento del processo", a pag. 4), dallo stesso contenuto del ricorso (a pagg. 82 e 83) e - più diffusamente - dal controricorso La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola (a pagg. 8-11), il Policlinico aveva contestato sotto ogni profilo gli assunti avversari, sicchè non residuava alcun ambito rispetto al quale potesse ritenersi integrata una mancata contestazione idonea a sollevare la parte attrice dall'onere di provare gli addebiti mossi alla convenuta e il giudice dal compito di procedere alla loro verifica.

3. Il terzo e il quarto motivo deducono la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 132 c.p.c., dell'art. 111 Cost., nonché degli artt. 1218, 1223, 1224, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697 e 2727 c.c. e dell'art. 2, 3, 4, 13, 29, 30, 31, 32, 35 e 32 Cost., degli artt. 40 e 41 del c.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4" (con l'aggiunta, quanto al quarto motivo, del riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5): la ricorrente lamenta che la Corte abbia "- con apparente o comunque insufficiente ed incongrua motivazione - escluso la responsabilità del Policlinico nella fase pre-operatoria" (terzo motivo) e "nella fase peri-intra-post operatoria" (quarto motivo), "in contrasto con il diritto vivente in tema di responsabilità contrattuale medica e con gli stessi accertamenti dei CCTTUU, ed omettendo ogni valutazione delle deduzioni critiche alla CTU".

---

*danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa; ciò vale, ovviamente, sia in riferimento al nesso causale materiale (attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita o inadempiente) che in relazione al nesso causale giuridico (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo); trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente "vicini" al danneggiato), non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade - come detto - per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta); nè può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 cod. civ. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": infatti, come condivisibilmente affermato, di recente, da questa Corte (Cass. n. 18392/2017), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere", che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione (costituenti "tema di prova della parte debitrice") e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto; da ciò discende che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017)>>.*

3.1. Entrambi i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili, in quanto deducono in modo generico la violazione delle numerose norme di diritto indicate nella rubrica, senza individuare specifici errores in iure, e sono volti, nella sostanza, a sollecitare una nuova e diversa lettura della vicenda sotto il profilo della questio facti, mirando pertanto a conseguire un apprezzamento di merito funzionale all'affermazione della responsabilità del Policlinico, in relazione alle varie fasi (pre-operatoria e peri-infra-post operatoria) in cui si è articolata la prestazione dei sanitari della struttura ospedaliera.

4. Col quinto motivo (che denuncia nuovamente la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 132 c.p.c., dell'art. 111 Cost., nonché degli artt. 1218, 1223, 1224, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697 e 2727 c.c. e dell'art. 2, 3, 4, 13, 29, 30, 31, 32, 35 e 32 Cost., degli artt. 40 e 41 del c.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5"), la ricorrente censura la sentenza "per avere la Corte d'Appello - con omessa o apparente disamina e motivazione e comunque con insufficiente ed incongrua motivazione - escluso il nesso causale giuridico tra l'inadempimento sanitario, peraltro riconosciuto dai CCTTUU, e le lesioni mortali del sig.sssss. (nonostante l'incontestato nesso causale materiale)".

4.1. Il motivo è infondato atteso che, per quanto rilevato al punto 1.1, la Corte territoriale ha correttamente affermato che "l'accertamento in merito alla assenza di responsabilità della struttura sanitaria nella produzione dell'evento letale del sig. M. rende superflua l'analisi del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e l'evento stesso".

5. Il sesto motivo (che prospetta anch'esso la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 132 c.p.c., dell'art. 111 Cost., nonché degli artt. 1218, 1223, 1224, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697 e 2727 c.c. e dell'art. 2, 3, 4, 13, 29, 30, 31, 32, 35 e 32 Cost., degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4") lamenta che sia stata esclusa "la responsabilità sss) per inidoneo consenso informato", rilevando che la Corte, "pur partendo dal corretto assunto giuridico per il quale il consenso informato deve

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

essere chiaro ed esaustivo sui rischi e sulle alternative terapeutiche, ha, con incongrua motivazione ed in violazione dei pacifici principi giuridici in materia, ritenuto corretto quello prestato nella specie, adagiandosi supinamente sulle carenti considerazioni ssss ed omettendo di considerare le contestazioni sul punto dell'odierna ricorrente, nonché decisivi elementi di fatto"; assume, in particolare, che "il modulo di consenso informato de quo era un mero prestampato valido per qualsiasi intervento al cuore, che quindi non puntualizzava le percentuali di rischio specifico di morbilità e mortalità in relazione a quell'intervento ed a quel paziente, e non illustrava neppure le concrete alternative terapeutiche".

5.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, dato che le doglianze circa la dedotta inidoneità dello "stampato" sottoscritto ssss svolte senza ottemperare all'onere di trascrivere il contenuto del documento, in modo da consentire a questa Corte di apprezzarne le lamentate genericità e incompletezza; tanto più a fronte dei rilievi della Corte territoriale secondo cui il documento era "redatto con un linguaggio chiaro, che unisce ad una precisione tecnica e ad una dettagliata descrizione delle varie problematiche connesse alla specifica tipologia dell'intervento, un'esposizione efficace, che utilizza espressioni e descrizioni comprensibili da chiunque".

6. Col settimo motivo (che nuovamente prospetta la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 132 c.p.c., dell'art. 111 Cost., nonché degli artt. 1218, 1223, 1224, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697 e 2727 c.c. e dell'art. 2, 3, 4, 13, 29, 30, 31, 32, 35 e 32 Cost., degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4"), la ricorrente si duole che la Corte abbia, "-con apparente o comunque insufficiente ed incongrua motivazione -negato il nesso causale giuridico tra

l'inadempimento sanitario riconosciuto dagli stessi CCTTUU e le chances terapeutiche" e chiede che la sentenza venga cassata con rinvio alla Corte territoriale perchè, rinnovata la c.t.u., "valuti la percentuale di sopravvivenza, guarigione o miglioramento in caso di tempestiva e corretta gestione, anche chirurgica, delle complicanze postoperatorie, e per l'effetto riconosca e quantifichi, secondo equità circostanziata, il relativo ristoro del danno da perdita di chances terapeutiche".

6.1. Anche questo motivo è infondato, giacchè - come correttamente osservato al punto VII della sentenza impugnata - l'esclusione di qualsiasi profilo di condotta colposa dei sanitari dell'ospedale non consente di "prendere in considerazione la possibilità di soluzioni alternative che avrebbero consentito un prolungamento e/o una migliore qualità della vita del sig. ssssss. e, quindi, della sussistenza di pregiudizi in tal senso risarcibili": va rimarcato, infatti, che anche il danno da perdita di chances terapeutiche presuppone l'esistenza di una condotta colposa - commissiva od omissiva- che integri la causa del pregiudizio.

7. L'ottavo motivo denuncia l'"errata pronuncia sulle spese processuali, per apparente o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 132-134 c.p.c., artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.sss. n. 55 del 2014, artt. 2, 4 e 5 in relazione all'artt. 111 Cost., comma 6 e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4": la ricorrente evidenzia che la condanna alle spese disposta in primo e in secondo grado aveva raggiunto la "ragguardevole somma di Euro 35.000,00" e assume che La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola, "in ogni caso, la dedotta fondatezza dei motivi di ricorso, e l'auspicata cassazione della decisione impugnata, dovrà travolgere (...) anche la predetta pronuncia sulle spese del giudizio".

7.1. Il motivo è infondato nella parte in cui prospetta la mancanza di motivazione della condanna alle spese - evidentemente ed espressamente correlata alla soccombenza della parte appellante - e inammissibile per il resto, in quanto non individua alcuna violazione delle norme richiamate in rubrica (non spiegando perchè ed in quali termini sarebbero stati violati gli artt. 91 e 92 c.p.c. e il D.M. n. 55 del 2014, artt. 2, 4 e 5), ma si limita ad auspicare che l'accoglimento del ricorso "dovrà travolgere" anche la pronuncia sulle spese.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

9. Sussistono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2019